



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO



CODICE ETICO



*Consiglio Nazionale
dell' Economia e del Lavoro*

CODICE ETICO

Approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 18 settembre 2025

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Codice etico (*di seguito anche Codice*) definisce i principi e le regole di condotta cui devono attenersi il Presidente, i Consiglieri, i designati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986, i componenti degli altri Organismi istituiti in base alla legge e al regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), i componenti della struttura di cui all'articolo 44, gli esperti di cui all'articolo 48 del citato regolamento e quanti collaborano a qualunque titolo con Organi, Organismi e Segretariato generale del CNEL e/o prestano la propria attività professionale a favore del Consiglio.
2. Lo status di Consigliere del CNEL implica una peculiare responsabilità derivante dalla posizione del medesimo Consiglio quale organo ausiliario dello Stato, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione.
3. Per il personale dipendente del Segretariato generale del CNEL, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Articolo 2

(Principi generali)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 agiscono in conformità ai principi di integrità, imparzialità, trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità, obiettività ed equità nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Ogni attività deve essere svolta perseguendo esclusivamente l'interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri conferiti.
3. Non è consentito l'uso improprio, per finalità diverse da quelle istituzionali o per vantaggi personali, di informazioni riservate acquisite in funzione dell'incarico.

Articolo 3

(Doveri di diligenza e responsabilità)

1. I Consiglieri e i componenti degli altri Organismi istituiti in base alla legge e al regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, partecipano con assiduità e puntualità ai lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e degli ulteriori Organismi istruttori, cui sono assegnati.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 si impegnano a favorire la collaborazione, la fiducia reciproca e la più ampia partecipazione ai lavori del CNEL.
3. Le decisioni sono sempre motivate e documentate, al fine di garantirne la tracciabilità e la replicabilità dei processi decisionali.

Articolo 4

(Conflitti di interesse)

1. In caso di conflitto tra interesse pubblico e interesse proprio di conviventi o di parenti entro il secondo grado, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne tempestiva comunicazione e ad astenersi da ogni attività correlata.

Articolo 5

(Violazione del Codice etico)

1. I casi di violazione del presente Codice etico sono segnalati – anche per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito istituzionale - da uno o più Consiglieri

al Presidente dell'Organo interessato o al Segretario generale, in ragione delle rispettive competenze; questi ultimi trasmettono la questione al "Collegio per l'attuazione del Codice etico" (di seguito anche Collegio) di cui al successivo articolo 6, per il proseguimento dell'iter istruttorio.

Articolo 6

(Collegio per l'attuazione del Codice etico)

1. Il "Collegio per l'attuazione del Codice etico" è composto da tre componenti nominati dall'Assemblea al proprio interno, a scrutinio segreto, secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 12, del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente e ha durata corrispondente alla Consiliatura; svolge compiti istruttori e consultivi ai fini dell'applicazione del presente Codice; formula entro trenta giorni, con voto unanime e previo contraddittorio con il soggetto interessato, le proprie valutazioni in ordine all'esame dei casi di propria competenza, proponendo l'adozione delle relative decisioni all'Ufficio di Presidenza, il quale si esprime entro i successivi trenta giorni con voto unanime.
3. In assenza di unanimità, l'Ufficio di Presidenza provvede a trasmettere la registrazione delle diverse posizioni al Consiglio di Presidenza o direttamente all'Assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Articolo 7

(Regali, compensi e altre utilità)

1. Non è consentito offrire o chiedere, sollecitare o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, ricevuti occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pertanto indicativamente di valore maggiore ad euro centocinquanta.
2. Non è consentito accettare incarichi o compensi da soggetti privati per i quali sia accertata la sussistenza, negli ultimi due anni, di interessi economici significativi in decisioni o attività del CNEL.

Articolo 8

(Rapporti con associazioni e organizzazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 comunicano tempestivamente la propria adesione ad associazioni o organizzazioni diverse da quelle di cui risultano espressione ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, esclusivamente nei casi in cui ritengano che l'adesione possa interferire con le attività del CNEL.
2. Non è consentito esercitare pressioni, su altri, per indurli a aderire ad associazioni o organizzazioni.

Articolo 9

(Comunicazione degli interessi finanziari)

1. Nelle procedure di conferimento di incarichi a persone o società private, i soggetti di cui all'articolo 1 – se coinvolti nelle medesime procedure - comunicano la eventuale sussistenza di rapporti finanziari o professionali e di rapporti di collaborazione retribuita con dette persone o società private, con relativo obbligo di astensione di cui al precedente articolo 4.
2. Ogni variazione rilevante, ai fini del comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata.

Articolo 10

(Prevenzione della corruzione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 rispettano le misure di prevenzione della corruzione previste dai piani adottati dal CNEL e collaborano nell'attuazione delle medesime misure.
2. Ogni situazione di illecito o irregolarità di cui si venga a conoscenza deve essere segnalata senza indugio al Responsabile della prevenzione della corruzione: [CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro > Chi Siamo > Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Prevenzione-corruzione > Responsabile della prevenzione della corruzione.](#)

Articolo 11

(Utilizzo delle risorse pubbliche)

1. Le risorse, i beni e i servizi messi a disposizione dal CNEL devono essere utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.
2. La richiesta di fornitura di beni e servizi deve essere effettuata previa valutazione di congruità e opportunità.

3. L'amministrazione può svolgere controlli, nel rispetto della normativa vigente, per garantire la sicurezza e la protezione dei dati e dei sistemi informatici.

Articolo 12

(Comportamento nei rapporti privati e pubblici)

1. Nei rapporti privati, anche extralavorativi, non è consentito usare o menzionare la posizione ricoperta per ottenere vantaggi indebiti.
2. È necessario tutelare l'immagine e il prestigio dell'Istituzione in ogni circostanza, nonché operare in maniera tale da non arrecare danno, anche solo potenziale, all'immagine del CNEL.
3. Non è consentito rendere pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche digitale, commenti, informazioni e/o contenuti multimediali (foto/video/audio) che possano, in qualunque modo, nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine del CNEL ovvero ledere l'onorabilità, nonché la riservatezza o la dignità di altri soggetti.
4. È necessario adottare ogni cautela atta a garantire che i contenuti pubblicati, anche attraverso piattaforme digitali, al pari delle opinioni e dei giudizi espressi a titolo personale, non siano mai in alcun modo attribuibili, né direttamente né indirettamente, al CNEL. Qualora l'appartenenza al CNEL emerga dal profilo digitale dell'utente utilizzato per la condivisione dei contenuti, occorre specificare chiaramente che quanto pubblicato è esclusivamente il risultato di proprie opinioni personali, in nessun modo attribuibili al CNEL o riconducibili alle sue posizioni istituzionali.
5. Le informazioni istituzionali possono essere veicolate solo ed esclusivamente attraverso i canali digitali ufficiali del CNEL, tutte le volte in cui il ricorso agli stessi risponda a precise esigenze di carattere istituzionale e sia previamente autorizzato. È consentito condividere e rilanciare i contenuti pubblicati sui profili ufficiali del CNEL, purché tale azione non comprometta l'immagine dell'ente.

Art. 13

(Comunicazione esterna e immagine istituzionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che partecipano in rappresentanza del CNEL, ad eventi pubblici, esprimono posizioni ufficiali del CNEL in conformità agli atti adottati dall'Assemblea, fatti salvi i casi di dissenso registrati in sede di votazione in conformità alle disposizioni regolamentari.;
2. Non è consentito l'uso dei simboli del CNEL per iniziative personali.

Art. 14

(Tutela dell'ambiente di lavoro)

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente e le conseguenze ivi previste, non è consentito operare alcuna discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, religione o disabilità; operare alcuna molestia di carattere morale o sessuale; utilizzare un linguaggio lesivo del decoro istituzionale e della dignità personale.
2. Eventuali violazioni di cui al comma precedente, comportano l'obbligo di segnalazione tempestiva al "Collegio per l'attuazione del Codice etico".

Articolo 15

(Vigilanza sul rispetto del Codice etico)

1. Il "Collegio per l'attuazione del Codice etico", di cui al precedente articolo 6, provvede alla vigilanza sul rispetto del presente Codice, in conformità con la normativa e la disciplina regolamentare vigente.

Articolo 16

(Norme transitorie e finali)

1. Il Codice è parte integrante degli atti di incarico e dei contratti stipulati dal CNEL al momento della sua entrata in vigore e si applica a tutti i rapporti in corso.
2. Il Codice etico è pubblicato sul sito istituzionale del CNEL, ogni aggiornamento è deliberato dall'Assemblea del CNEL su proposta della Giunta del Regolamento e tempestivamente comunicato a tutti i soggetti interessati.